

**Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di
formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, 60, 30 e 36 CFU ai sensi del DPCM 4 agosto 2023**

A.A. 2024/2025

IL RETTORE

- VISTO** il D.M. 509/1999, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in particolare art. 3 e 7;
- VISTA** la Legge n. 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo adottato con D.R. 2114/2012 del 18/09/2012 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 53, comma 6, come modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), del D.L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013;
- VISTO** il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante il regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007" ;
- VISTO** il D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani

degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.

- VISTA** la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare gli artt. 6, 23 e 29;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante “Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;
- VISTO** il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che prevede l'estensione degli obblighi di condotta nei confronti di tutti i collaboratori dell'Amministrazione;
- VISTO** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, commi da 115 a 120;
- VISTO** il D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2 -bis, 2 -ter, 13 e 18 -bis;
- VISTO** il D.M. 259 del 9 maggio 2017 di revisione ed aggiornamento delle classi di concorso a parziale modifica del D.M. n. 19 del 14 febbraio 2016;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 616 del 10 agosto 2017, recante «Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
- VISTO** l'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con Modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d) , che ha introdotto l'art. 2 -bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- VISTA** la Legge Regionale n.42 del 25 giugno 1996, “Tassa regionale per il diritto allo studio universitario”;

- VISTA** la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 contenenti disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore; D.M. n. 930 del 29/07/22 e D.M. n. 933 del 2/08/22;
- VISTO** l'articolo 4, comma 10, della Legge 15 luglio 2022, n. 99 di Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
- VISTO** il D.P.C.M. del 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;
- VISTE** le indicazioni operative del MUR sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 pervenuta il 17/10/2023 prot. n. 19097;
- VISTE** le linee guida approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023 per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnamenti per gli a.a. 2023/2024 e 2024/2025;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 535 del 13.09.2022;
- VISTO** il nuovo Codice etico di comportamento dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 107 del 21.02.2024;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente svoltesi il 3 novembre 2023 con le quali è stato istituito il Centro Universitario per la Formazione all'Insegnamento Secondario (CEFIS);
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente svoltesi il 3 novembre 2023 con le quali è stato nominato il coordinatore del CEFIS nella persona del Prof. Adolfo Braga;
- VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo e la disponibilità a garantire le sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini acquisito agli atti con prot. 47088 del 12 dicembre 2024;
- VISTE** le indicazioni operative del MUR Prot. nr: 21328 - del 06/11/2023 e del 17/10/2023 - sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 che segue nota del 17/10/2023 prot. 19097;
- VISTO** il Decreto 19/12/2023, n. 246, concernente la definizione della tabella di corrispondenza dei titoli di quinto e sesto livello EQF, rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS

- Academy, alle classi di concorso per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della Legge 15 luglio 2022, n. 99;
- VISTO** il D.M. n. 255 del 22/12/2023, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di revisione ed aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2024 di approvazione dell'attivazione dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.a. 2024/2025;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 22653 del 19 novembre 2024 "Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2024/2025 - indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa";
- CONSIDERATE** le Linee Guida ANVUR che definiscono il processo di valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti con il supporto dei Nuclei di Valutazione delle università, per gli anni accademici 2023/24 e 2024/2025, approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 2884 del 6 febbraio 2025 "offerta formativa destinata ai vincitori di concorso-percorsi "di completamento" a.a. 2024/2025;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 148 del 24 febbraio 2025 "Riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2024/2025";
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025 concernente l'autorizzazione dei posti e le modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2024/2025 (per i percorsi accreditati nell'a.a. 2023/2024);
- VISTO** il verbale del 6 marzo 2025 del Comitato Tecnico Scientifico del CEFIS, relativo all'emanazione del bando di concorso, alla proposta degli importi delle tasse di partecipazione al concorso di ammissione e di iscrizione al corso;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 270 del 19 marzo 2025 concernente detta disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;
- VISTO** il verbale del 21 marzo 2025 del Comitato Tecnico Scientifico del CEFIS, relativo all'integrazione del bando di concorso alla luce dei nuovi percorsi accreditati come da Allegato A

“Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti accreditamenti 2024/2025 e integrazione posti percorsi 2023/2024” del Decreto Ministeriale n. 270 del 19 marzo 2025;

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere con urgenza all’emanazione di un bando per l’organizzazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’A.A. 2024/2025, per le tipologie 60, 30 e 36 CFU (all. 1, 2 e 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2024).

RENDE NOTO

Art. 1 Percorsi di formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria di I e II grado - A.A. 2024/2025

Per l’A.A. 2024-2025 è prevista l’attivazione delle seguenti tipologie di percorsi di formazione iniziale per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado ai sensi del D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 e del DPCM del 4 agosto 2023:

PERCORSI CON POSTI CONTINGENTATI

1. Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 e relativo ALL.1;
2. Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL.2;

PERCORSI DI COMPLETAMENTO PER VINCITORI DI CONCORSO AL DI FUORI DEI CONTINGENTI ASSEGNATI

I percorsi di completamento riguardano esclusivamente i vincitori del concorso PNRR1, mentre per gli idonei la partecipazione al bando è possibile solo per i percorsi con posti contingentati (60 e 30 CFU).

1. Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL.2.
2. Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 36 CFU ai sensi dell’art. 18 - bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14 comma 4 del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL 5.

PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI ABILITAZIONI

Il percorso di formazione di 30 CFU/CFA riguarda esclusivamente i docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, docenti in possesso della specializzazione sul sostegno ai sensi dell’ex art.13 del DPCM 4 agosto 2023.

1. Percorso universitario riservato a:

- docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione;
- docenti in possesso della specializzazione sul sostegno che aspirano a conseguire un'ulteriore abilitazione.

Per l'anno accademico 2023/2024, i percorsi per i quali l'Università degli Studi di Teramo è stata accreditata sono riportati nella successiva tabella, che tiene conto delle quote di riserva stabilite dalla normativa vigente. Il numero complessivo di posti è pari a **140**, suddivisi come segue:

Classe di concorso	Denominazione	Posti complessivamente disponibili	di cui quota di posti riservati		Di cui quota non riservata
			45% Percorsi 30 CFU All. 2 D.P.C.M.	5% Percorsi 60 CFU per docenti istruzione e formazione professionale delle regioni	
A-022	Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria I grado	37	16	1	20
A-031	Scienze degli alimenti	15	6	1	8
A-034	Scienze e tecnologie chimiche	25	10	1	14
A-050	Scienze naturali, chimiche e biologiche	42	18	1	23
A-051	Scienze, tecnologie e tecniche agrarie	10	4	1	5
B-021	Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita	11	4	1	6
A-029	Musica negli Istituti di istruzione secondaria di II grado	10	4	1	5
A-053	Storia della musica e della danza	10	4	1	5

Ciascun candidato può iscriversi alla selezione per più classi di abilitazione, se in possesso degli specifici requisiti di accesso, fatto salvo che l'immatricolazione potrà essere perfezionata con riguardo ad un solo percorso.

Il contingente dei posti che sarà concesso per i Percorsi formativi 60 CFU e 30 CFU (all. 2 del DPCM 4 agosto 2023) sarà distribuito in base alle quote di riserva di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Percorsi con posti contingentati:

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 e relativo ALL.1

L'accesso al Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 (ALL.1) è consentito, previa selezione mediante valutazione dei titoli, a coloro che si trovano nelle seguenti situazioni:

1. possesso della laurea magistrale (specialistica o di vecchio ordinamento) o della laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso, unitamente al possesso dei CFU eventualmente richiesti per la specifica classe di concorso, come previsto nell'art. 3 del presente bando. I crediti utili per la coerenza con la classe di concorso non potranno essere acquisiti all'interno del Percorso;
2. essere iscritti ad un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (con almeno 180 CFU) coerente con la classe di concorso. In tal caso viene richiesto che il titolo di laurea magistrale sia conseguito entro il mese di luglio 2026. Gli interessati DOVRANNO avere nel piano di studi (complessivamente, considerando anche i CFU della laurea triennale o eventuali insegnamenti aggiuntivi, corsi singoli, altri percorsi accademici) gli eventuali specifici CFU richiesti, di cui all'art. 3 del presente bando. Il mancato conseguimento della laurea magistrale e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente comporterà la non ammissione alla prova finale del Percorso 60 cfu e la perdita dei contributi sino a quel momento versati. I crediti utili per la coerenza con la classe di concorso non potranno essere acquisiti all'interno dello stesso Percorso;
3. relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico (classi B-11, B-21), possesso di diploma di istruzione secondario di II grado disciplinato dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016 e dalla tabella A del D.M. 259/2017.

Accedono ai percorsi 60 CFU, in base ad una riserva di posti, disciplinata dall' art. 4 del presente bando, anche i titolari di contratto di docenza presso corsi di formazione e istruzione professionale delle regioni, in possesso dei requisiti di accesso sopra descritti.

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL. 2 (con una riserva del 45% dei posti disponibili)

Fermo restando il possesso dei titoli necessari per la classe di abilitazione, accedono al percorso coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 o che hanno avuto accesso al concorso DDG n. 2575/2023 con i tre anni di servizio negli ultimi cinque, anche non continuativi, nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso richiesta.

Percorsi di completamento per vincitori di concorso al di fuori dei contingenti assegnati

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del DPCM 4

agosto 2023 e relativo ALL. 2

Fermo restando il possesso dei titoli necessari per la classe di abilitazione, accedono al percorso i vincitori del concorso su posto comune e sulla specifica classe di concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Il percorso è rivolto dunque ai vincitori che hanno utilizzato come titolo di accesso al concorso DDG n. 2575/2023 gli specifici titoli di servizio (almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124).

Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 36 CFU ai sensi dell'art. 18 - bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 14 comma 4 del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL. 5.

Fermo restando il possesso dei titoli necessari per la classe di abilitazione, accedono al Percorso i vincitori di concorso su classe comune e sulla specifica classe di concorso in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Il percorso è rivolto, dunque, ai vincitori del concorso DDG n. 2575/2023 che hanno presentato come titolo di ammissione allo stesso la certificazione dei 24 CFU, nonché ai docenti ITP vincitori di concorso che hanno presentato come titolo di accesso allo stesso esclusivamente il diploma di scuola secondaria di II grado.

Coloro che – pur avendo partecipato al concorso con la certificazione 24 CFU - hanno acquisito i titoli di servizio utili alla frequenza del PF 30 all.2, possono partecipare al percorso da 30 CFU all.2 purché la loro posizione individuale sia stata valutata dall'USR di riferimento. In tal caso è necessario che sia esplicitata dagli USR di riferimento la possibilità di frequentare il Percorso da 30 CFU, sulla base di quanto previsto dalla Nota MIM N. 2884 del 6 febbraio 2025, che recita: *“Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l'acquisizione dell'abilitazione, l'Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell'attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso”*. In assenza di tale valutazione, debitamente certificata, e prodotta dal candidato/dalla candidata all'atto della domanda di ammissione, l'iscrizione sarà valida per il percorso da 36 CFU e non potrà essere successivamente modificata. Viceversa, in presenza di una valutazione individuale della propria posizione che attesti la possibilità di partecipare al PF 30, la domanda potrà essere presentata per il percorso formativo 30 CFU. Tali condizioni potranno modificarsi in presenza di note ministeriali successive all'emanazione del bando.

Il percorso di formazione di 30 CFU/CFA riguarda esclusivamente i docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, docenti in possesso della specializzazione sul sostegno ai sensi dell'ex art.13 del DPCM 4 agosto 2023.

Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Art. 3 VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi della normativa vigente, sono ammesse/i a partecipare alle procedure le/i candidate/i in possesso di titoli di studio congruenti con le specifiche classi di abilitazione e di eventuali specifiche condizioni descritte nella successiva tabella. In tutti i casi, per iscriversi ai percorsi dovranno essere soddisfatti tutti i criteri previsti per la classe di concorso scelta: congruità del proprio titolo di

accesso, eventuali specifici crediti acquisiti all'interno del percorso di laurea o acquisiti mediante esami singoli o altri percorsi universitari. **Il controllo della congruità del titolo di accesso con la classe di abilitazione va effettuato facendo riferimento al DPR 14 febbraio 2016, n. 19 e relativi allegati; al D.M. 259/2017 e relativi allegati; D.M. 255 del 22/12/2023 e relativi allegati.**

I percorsi di completamento prevedono che ci si trovi nella posizione di vincitore di concorso (PNRR1), che rappresenta il requisito di accesso alla tipologia di percorso e alla possibilità di rientrare nel sovrannumero del contingente previsto per le diverse classi di concorso.

Per tutti i percorsi di formazione iniziale dei docenti, i requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza dell'iscrizione. Gli iscritti ai percorsi di laurea magistrale dovranno dimostrare di poter raggiungere quanto richiesto entro la conclusione del loro percorso di laurea.

Come disposto dal D.M. 156 del 24/02/2025, le candidate e i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammesse/i a partecipare ai percorsi di formazione. Il titolo sarà valutato ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane. Il titolo, adeguatamente tradotto e legalizzato, nonché accompagnato dalla dichiarazione di valore da parte dell'Autorità consolare o diplomatica italiana presente nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, andrà allegato alla domanda di ammissione pena il non accoglimento della domanda stessa. Al momento dell'immatricolazione verrà richiesta tutta la documentazione in originale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato o per motivi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l'amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, in ogni fase del procedimento di ammissione, i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione incomplete (prive del versamento, mancata registrazione dei dati, mancata compilazione della domanda di ammissione) o non in possesso dei titoli e/o requisiti di accesso dichiarati. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. Si ricorda, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

ART. 4 RISERVA DEI POSTI

Per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l'anno accademico 2024/2025, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 e la prova concorsuale DDG n. 2575/2023, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati

per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Percorso 30 CFU, all. 2 del DPCM 4 agosto 2023) siano inferiori alla quota di riserva, i posti residui sono resi disponibili per il percorso 60 CFU.

I vincitori del concorso DDG n. 2575/2023 accederanno in soprannumero ai percorsi formativi 30 CFU (all. 2 del DPCM 4 agosto 2023) e 36 CFU (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023) per la classe di abilitazione per cui hanno avuto la nomina. Pertanto non si procederà, in questo caso, alla selezione per titoli e alla formulazione di graduatoria. I docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 saranno da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso:

Il percorso A-22 confluisce nella nuova classe A-12 del DM 255/2023 - Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado.

ART. 5 INCOMPATIBILITÀ DI ISCRIZIONE, TRASFERIMENTI, SOSPENSIONE DEL PERCORSO

INCOMPATIBILITÀ

Non è possibile iscriversi, per i percorsi della medesima classe di concorso, presso altri Atenei. I percorsi di cui al presente bando sono corsi universitari a frequenza obbligatoria e la loro frequenza è incompatibile con l'iscrizione a corsi universitari che richiedano anch'essi frequenza obbligatoria. La decisione di frequentare altro percorso formativo universitario con obbligo di frequenza comporterà la decadenza dal percorso e le tasse versate non potranno essere rimborsate. In caso di rinuncia agli studi, non è previsto il rimborso di quanto pagato né potrà essere garantito il riconoscimento per future abbreviazioni di carriera delle attività formative superate.

TRASFERIMENTI

Gli immatricolati non potranno richiedere trasferimenti da e verso altri Atenei.

SOSPENSIONI

In base a quanto previsto dal D. 156 del 24 febbraio 2025, la sospensione del percorso di formazione iniziale con l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di **comprovate e documentate esigenze**, può essere concessa, su richiesta della candidata/ del candidato, dal Comitato Tecnico Scientifico. **La ripresa dei percorsi, tuttavia, è subordinata all'effettiva autorizzazione ministeriale e all'attivazione dei percorsi nell'anno accademico successivo a quello di immatricolazione e dunque non potrà essere garantita preventivamente.**

Le corsiste in stato di **gravidanza a rischio** devono, al pari di coloro che manifestano cause di infermità gravi e prolungate, produrre debita certificazione e presentare richiesta di sospensione relativamente alle attività di didattica in presenza, alle attività di tirocinio e laboratorio. Rimane la possibilità di frequenza delle attività didattiche fruibili in modalità telematica. La ripresa dei percorsi è subordinata all'effettiva autorizzazione ministeriale e all'attivazione dei percorsi nell'anno successivo a quello di immatricolazione e dunque non potrà essere garantita preventivamente.

Le corsiste in **astensione/congedo per maternità**, non potendo frequentare le attività di tirocinio e quelle specifiche attività laboratoriali che potrebbero esporre a rischi, devono, al pari di coloro che manifestano cause di infermità gravi e prolungate, produrre debita certificazione e presentare richiesta di sospensione relativamente alle attività di tirocinio e laboratorio di cui sopra. Rimane fermo l'obbligo di frequenza e completamento dei moduli didattici previsti dallo specifico piano di studi e delle attività previste dallo specifico piano di studi relativamente al tirocinio indiretto.

ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

È possibile, internamente all'Università di Teramo, partecipare a più selezioni. In seguito all'esito delle selezioni, il candidato/la candidata risultato/a vincitore/vincitrice di più percorsi, potrà iscriversi soltanto ad uno di essi.

Per i candidati e le candidate dei percorsi 30 e 36 CFU non contingentati (destinati ai vincitori di concorso), saranno verificati i requisiti di ammissione autocertificati e potranno accedere ai percorsi formativi al di fuori del contingente dei posti previsto per gli altri percorsi.

I candidati e le candidate dei percorsi con posti contingentati (60 e 30 CFU) accederanno ai percorsi formativi mediante selezione per titoli, nel rispetto del contingente dei posti che verrà autorizzato.

Se per una determinata classe di concorso, il numero di domande di ammissione risulterà inferiore al numero di posti autorizzati, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai **percorsi abilitanti di formazione iniziale di 60 CFU** ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs n. 59/2017 e all'art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 eccedano i posti autorizzati, i criteri per la selezione e l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B del DM n.156 del 24/02/2025. Resta fermo il regolare possesso dei titoli di accesso.

Allegato B del D.M. 270 del 19/03/2025

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Titoli	Punteggio
---------------	------------------

<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.</p>
<p>Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5.</i></p> <p><i>Criterio applicabile ai soli soggetti di cui all'art. 7, comma 5, del DPCM del 4 agosto 2023.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30</p>
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1</p>

<p>Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p> <p><i>Massimo 6 punti</i></p>	<p>1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica</p> <p>2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica</p>
---	---

Nel caso, dopo l'assegnazione dei punteggi, ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.

Qualora le domande relative alle **quote di riserva del 45%** eccedano rispetto ai posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 148 del 24/02/2025. Resta fermo il regolare possesso dei titoli di accesso.

Allegato A del D.M 148 del 24/02/2025	
<p>Tabella dei titoli valutabili per l'accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59</p>	
Titoli	Punteggio
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.</p>
<p>Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva</p>	<p>Punti 2</p>
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.</p> <p>Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3</p>

	per ciascun titolo
Master universitari e accademici di secondo livello <i>Massimo 2 punti complessivi</i>	1 punto per ciascun master
Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia <i>Massimo 4 punti complessivi</i>	2 punti per ciascun diploma
Dottorato di ricerca <i>Massimo 6 punti complessivi</i>	3 punti per ciascun titolo di dottorato
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. <i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i>	Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1
Servizio di insegnamento valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.	3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifico 6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.

Nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIE DEGLI AMMESSI

Le Commissioni preposte all'esame e valutazione dei titoli di ammissione e riconoscimento crediti sono nominate dal Coordinatore del CEFIS, su proposta della Giunta del CEFIS.

Per ogni classe di concorso, la graduatoria sarà formulata sulla base di quanto autocertificato dai candidati, che sarà soggetto a verifica secondo le normative vigenti.

È ammesso ai percorsi, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicati all'interno del presente bando.

Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. In caso di **parità di punteggio** prevale il candidato di età più giovane.

In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più percorsi e/o classi di concorso, la/il candidata/o deve optare per l'iscrizione ad un solo corso.

Le graduatorie delle/gli ammesse/i per ogni corso di formazione saranno pubblicate sul sito dell'Università degli Studi di Teramo https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU dapprima in forma provvisoria, e poi in forma definitiva dopo l'esame delle istanze di revisione presentate.

La pubblicazione della graduatoria nelle pagine dedicate del sito di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale alle/gli interessate/i che sono tenute/i a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata alle/gli stesse/i, né fornita telefonicamente.

Eventuali istanze di revisione dovranno essere presentate, inderogabilmente, **entro le ore 13.00 del secondo giorno (esclusi i festivi) successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria**, che avverrà sul sito dell'Università degli Studi di Teramo https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU

L'istanza di revisione dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it, indicando come oggetto: **“Domanda di revisione graduatoria PF 60/30/36 CFU”**, allegando la fotocopia firmata di un valido documento di identità.

Al termine dell'esame delle istanze di revisione saranno pubblicate le **graduatorie definitive**.

Le/I candidate/i collocate/i in posizione utile dovranno **isciversi** entro i termini perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive, secondo le indicazioni che saranno rese note sul sito dell'Università degli Studi di Teramo al link: https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU

Le/I vincitrici/vincitori che non avranno perfezionato l'iscrizione entro i termini di scadenza saranno considerate/i rinunciarie/i e l'Università procederà allo **scorrimento delle graduatorie**.

ART. 8 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le/I candidate/i devono presentare domanda di ammissione al percorso prescelto **dal giorno 25/03/2025 fino al giorno 04/04/2025**, seguendo la procedura di seguito descritta, **pena l'esclusione**.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/unite>. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta

elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Le/I candidate/i dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. Alcuni degli allegati obbligatori sono reperibili alla pagina

[https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abil
itanti di formazione iniziale di 60 e 30 CFU](https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU)

La domanda di ammissione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e – mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unite>

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere **perfezionata e conclusa** secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano alla/al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo la/il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate le/i candidate/i dovranno **salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato**. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Qualora la/il candidata/o acceda con SPID non è necessario firmare la domanda.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di valido documento di identità.

La/Il candidata/o in possesso di più titoli di accesso può chiedere di partecipare per più classi di concorso, ripetendo la procedura per ognuno di essi.

Si raccomanda alle/ai candidate/i di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della

procedura on line.

Al fine di perfezionare la domanda di partecipazione al percorso, il sistema richiederà il pagamento **del contributo di €100,00** per la presentazione della domanda di partecipazione per ciascun percorso di formazione per il quale si intende prendere parte. Il pagamento del contributo, **esclusivamente attraverso il sistema PagoPA e in nessun caso rimborsabile**, insieme alla conclusione della procedura di iscrizione, dovranno essere effettuati entro e non oltre il giorno **04/04/2025**.

Fino allo scadere del termine di presentazione della domanda, ovvero fino al giorno **04/04/2025**, in caso di errore nella compilazione, il sistema consente il ritiro della stessa e la conservazione del pagamento già effettuato, quest'ultimo valido per la ripresentazione della domanda.

ART. 9 - RICONOSCIMENTO CREDITI

La richiesta di riconoscimento crediti va presentata contestualmente alla domanda di ammissione, secondo la modulistica pubblicata. L'esame della richiesta sarà effettuato solo nel caso in cui il candidato/la candidata si trovi in posizione utile per l'iscrizione al percorso formativo. Non sarà possibile richiedere il riconoscimento crediti successivamente. È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

Per il Percorso formativo 60 CFU, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso; analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

È facoltà dei candidati in possesso di regolare certificazione dei 24 CFU (DM 616/2017 entro il 31/10/2022) richiedere il loro riconoscimento integrale ai fini dell'acquisizione del Percorso 60 CFU. Si intende per certificazione regolare non semplicemente l'insieme dei crediti acquisiti mediante esami, ma la certificazione ottenuta mediante frequenza di un percorso formativo 24 CFU organizzato da un ateneo e/o di crediti formalmente riconosciuti al suo interno. Dichiarazioni che esulino da quanto previsto nelle descritte condizioni di regolarità non saranno prese in considerazione e qualsiasi riconoscimento effettuato su autodichiarazioni che non tengano conto della regolarità della certificazione potrà comportare, in qualsiasi momento, la decadenza dell'iscrizione per mancata acquisizione delle frequenze e l'impossibilità di ricevere rimborso delle tasse versate.

Il riconoscimento integrale dei 24 CFU comporta la frequenza delle attività previste nei Piani Didattici per il Percorso 36 CFU e la quota di iscrizione da versare è quella per il Percorso 60 CFU. A fronte dell'immatricolazione al percorso 60 CFU da parte di un candidato che abbia conseguito i 24 CFU (DM 616/2017 entro il 31/10/2022), per il quale viene disposta l'applicazione del Percorso 36 CFU (all. 5 del DPCM 4 agosto 2025), può essere previsto il riconoscimento di ulteriori 3 CFU nel tirocinio diretto.

PERCORSO 30 CFU ALL.2

Per il Percorso formativo 30 CFU (all. 2 del DPCM 4 agosto 2023), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 6 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione,

alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso; analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 2,5 nel caso delle attività di tirocinio indiretto.

PERCORSO 36 CFU ALL.5

Per il Percorso formativo 36 CFU (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 7 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione e 3 per le attività di tirocinio. In virtù dei prerequisiti di accesso a questo percorso, NON è possibile richiedere il riconoscimento di CFU conseguiti all'interno della certificazione 24 CFU. Pertanto i CFU di cui è possibile richiedere il riconoscimento devono necessariamente DIVERSIFICARSI da quelli acquisiti tramite certificazione 24 CFU.

ART. 10 - SVOLGIMENTO E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

I percorsi di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, sono organizzati ed impartiti, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale di cui di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, ad esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

La frequenza ai percorsi è obbligatoria: per l'accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.

Gli insegnamenti sono organizzati secondo quanto dettagliato nei Piani Didattici dei percorsi formativi, che saranno resi noti mediante pubblicazione sulla pagina web raggiungibile al link: https://www.unite.it/UniTE/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU/nUTE7852989/6?#RI_270758

L'inizio delle lezioni è previsto, salvo diverse esigenze organizzative legate all'emanazione dei decreti di accreditamento e autorizzazione, a partire dalla seconda metà del mese di aprile. Le lezioni e le attività didattiche saranno svolte dal lunedì al giovedì prevalentemente di pomeriggio. Sono considerati utili anche i giorni prefestivi o di vacanza accademica/scolastica. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche nella scuola le lezioni potranno anche essere organizzate di mattina. Le attività saranno organizzate anche nei mesi estivi per consentire l'acquisizione dell'abilitazione ai vincitori di concorso frequentanti il PF 30 e il PF 36. Qualora dovessero presentarsi condizioni eccezionali, si potranno anche considerare i giorni festivi.

Per i frequentanti dei percorsi 60 CFU, il tirocinio diretto prevede una presenza a scuola pari a 180 ore (15 CFU), salvo diverse eventuali disposizioni ministeriali.

Per l'individuazione dell'istituzione scolastica e la compilazione delle relative pratiche di avvio del tirocinio diretto, saranno fornite indicazioni mediante avviso.

Per i frequentanti dei percorsi 36 CFU, il tirocinio diretto prevede una presenza a scuola pari a 120 ore (10 CFU), salvo diverse eventuali disposizioni ministeriali.

Per l'individuazione dell'istituzione scolastica e la compilazione delle relative pratiche di avvio del tirocinio diretto, saranno fornite indicazioni mediante avviso.

Per le attività di tirocinio indiretto e le loro diversificazioni rispetto ai percorsi formativi si rimanda al Regolamento didattico e ai successivi calendari delle attività.

I candidati e le candidate dovranno curare l'elaborazione di un «**E-portfolio**», da intendersi come portfolio professionale, in formato digitale e/o cartaceo, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226.

La **prova finale** del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del DPCM. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale potranno sostenere la prova finale soltanto dopo aver conseguito il titolo.

Per il Percorso 60 CFU e per il Percorso 36 CFU, la **prova scritta** - finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche - consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

Per il Percorso 30 CFU (all. 2 del DPCM), la **prova scritta** consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

In tutti i casi, la **lezione simulata**, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti. Essa andrà progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali e dovrà essere sviluppata con didattica innovativa ed accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Per la prova finale, restano fermi gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4 - bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

La Commissione giudicatrice della prova finale è costituita da almeno due Professori delle università o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di Presidente, nonché da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. Il punteggio finale sarà dato dalla media aritmetica delle due prove, fermo restando il superamento delle stesse con una votazione minima di 7/10.

Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Non saranno ammessi alla prova finale coloro i quali non saranno in regola con il pagamento delle tasse di iscrizioni previste nel presente bando.

Non saranno ammessi alla prova finale coloro i quali non avranno raggiunto la percentuale minima di presenza alle attività formative pari al **70%** per ogni attività formativa e/o modulo didattico previsto.

La prova finale abilitante, in caso di esito negativo, potrà essere ripetuta solo una seconda volta.

Il calendario delle attività didattiche sarà comunicato attraverso avvisi pubblicati sulla Pagina dedicata del portale di Ateneo al seguente link: https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU

Le condizioni del presente bando potranno mutare a fronte di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali e/o a fronte di impedimenti relativi allo svolgimento del tirocinio, alla costituzione delle commissioni per la prova finale o a qualsiasi altra eventualità, non riconducibili alla diretta responsabilità dell'Ateneo.

ART. 11. COSTI

I costi dei percorsi sono sotto descritti.

L'iscrizione s'intende perfezionata con il pagamento della prima rata.

Tipologia di percorso	Tassa di iscrizione da versare in due rate	Imposta di bollo	Totale
Presentazione della domanda di ammissione per tutti i percorsi	100 €		100 €
Percorso da 60 CFU ai sensi D.P.C.M. 4/08/2023 - Allegato 1	2.300 €	16 €	2.316 €
Percorso da 30 CFU ai sensi del D.P.C.M. 4/08/2023 - Allegato 2	1.800 €	16 €	1.816 €
Percorso da 36 CFU ai sensi del D.P.C.M. 4/08/2023 - Allegato 5	1.800 €	16 €	1.816 €
Tassa di iscrizione alla prova finale	150 €		150 €

- prima rata, pari al 50% della rispettiva tassa di iscrizione più bollo di € 16,00 da versare al momento del perfezionamento dell'iscrizione al corso;
- seconda rata, pari al rimanente 50% della rispettiva tassa di iscrizione, da versare entro il termine che sarà fissato e reso noto con **successivo avviso**;
- la tassa di iscrizione alla prova finale da versare quindici giorni prima dell'espletamento della prova.

Coloro che non perfezioneranno l'iscrizione nei termini e con le modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari e si provvederà a scorrere le graduatorie ammettendo i

primi candidati idonei in posizione utile.

Le quote versate non potranno essere restituite in alcun caso, accettando il candidato/la candidata la partecipazione nelle more dell'accreditamento dei percorsi e dell'assegnazione dei posti.

I candidati con **disabilità** ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992 o con un'**invalidità pari o superiore al 66%**, sono esonerati totalmente dal contributo universitario (ad eccezione del bollo). Resta dovuto il contributo per di 150 euro la prova finale. Le/gli interessate/i per ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente devono produrre e caricare copia della documentazione legale attestante la condizione di invalidità o di disabilità secondo le procedure che saranno descritte da apposito avviso pubblicato alla pagina

https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna MANCO, Responsabile dell'Ufficio Gestione Formazione Insegnanti – Via Renato Balzarini 1, Coste Sant'Agostino – 64100 Teramo, indirizzo email: amanco@unite.it.

Richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito alla presente procedura devono essere inviate, esclusivamente, al seguente indirizzo di posta elettronica cefis@unite.it

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente bando e ai suoi allegati, si procederà mediante apposito avviso pubblicato sulla pagina dedicata ai percorsi, https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati all'interessato è fornita l'informativa relativa al trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all'esclusione dello stesso.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679), relativi alla presente procedura l'interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: rdp@unite.it oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo -Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo.

ART. 14 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. Il Bando costituisce *lex specialis* della procedura di ammissione e di immatricolazione pertanto la partecipazione a tali procedure implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per tutti gli aggiornamenti e per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a consultare frequentemente il Portale di Ateneo all'indirizzo

https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU

Per ulteriori informazioni relative al presente Bando è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: cefis@unite.it



Firmato digitalmente da:

CORSI CHRISTIAN

Firmato il 24/03/2025 17:54

Seriale Certificato: 2254803

Valido dal 06/03/2023 al 06/03/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

